

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 23/09/2008 n. 4613
d.lgs 163/06 Articoli 81, 82 - Codici 81.1, 82.1

Solo all'esercizio della discrezionalità tecnica valutativa propria del sistema della "offerta economicamente più vantaggiosa" deve ritenersi correlata la prescrizione cautelativa del comma 10 dell'art. 84 cost. in ordine alla costituzione della Commissione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non configurandosi tale esigenza per il sistema del "prezzo più basso" in ragione della rilevata automaticità della scelta, che rende indifferente, ai fini della regolarità della procedura concorsuale, il momento di nomina della Commissione giudicatrice, ferma restando la necessaria applicazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità dell'attività della Commissione e di indulgenza dei componenti della stessa. La precitata disposizione dell'articolo 84, comma 10, deve essere quindi riferita esclusivamente allo specifico sistema di gara e non può, in ragione della sua specificità e della conseguente sua natura di stretta interpretazione, assumere valenza di principio generale in materia. Nè il fatto che l'Amministrazione abbia ritenuto di nominare una Commissione giudicatrice - pur non essendo nella specie a ciò tenuta - comporta, ex se, la conseguenziale applicazione della disciplina introdotta dalla speciale procedura postulata dall'articolo 84, operando implicitamente i soli canoni generali di regolazione dei procedimenti concorsuali.